

Next Value SGR S.p.A

POLICY PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

Versione	1
Approvato da	Consiglio di amministrazione del 17/6/2023
Funzione responsabile	Area investimenti
Approvazione Compliance	Del 16/6/2023

INDICE

1. PREMESSA	3
2. DEFINIZIONI.....	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
4. PRINCIPI GENERALI	5
4.1. Criteri di identificazione dei conflitti di interesse.....	6
4.2. Le misure per la gestione dei conflitti di interesse	9
4.3. Insufficienza delle misure adottate per la gestione dei conflitti	11
5. PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D’INTERESSE.....	11
5.1. Selezione degli investimenti	11
5.2. Scelta delle controparti contrattuali.....	12
5.3. Esercizio del diritto di voto	13
5.4. Altre misure e procedure per la gestione dei conflitti d’interessi	13
5.5. Criteri di remunerazione.....	13
6. I SOGGETTI PREPOSTI ALL’INDIVIDUAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	13
6.1. Organo con funzioni di supervisione strategica e organo con funzioni di gestione.	13
6.1.1. La Funzione Compliance	14
6.1.2. I Soggetti Rilevanti	15
6.1.3. La Funzione di Internal Audit e la Funzione di Risk Management	16
6.1.4. Il Collegio Sindacale.....	16
6.1.5. Amministratore Indipendente	16
7. IL REGISTRO.....	16
7.1. Registro e monitoraggio	16
7.2. Le situazioni che devono essere annotate sul Registro.....	17
7.3. Le informazioni da registrare	17
7.4. La Gestione del Registro	18
7.5. Informativa agli investitori	18
8. VALUTAZIONE E RIESAME DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	19
Allegato 1: Mappatura dei conflitti di interesse.....	20
[v. allegato 1].....	20
Allegato 2 – Elenco Soggetti Rilevanti	21
Allegato 3 – <i>Restricted List</i>	22

1. PREMESSA

Il presente documento, denominato “Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse” (di seguito, anche, la “**Policy**”), descrive la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata e di tempo in tempo aggiornata da Next Value Società di Gestione del Risparmio (di seguito, la “**Società**”, “**Next Value**” o “**SGR**”) in ottemperanza e nel rispetto delle seguenti disposizioni normative di riferimento (di seguito, la “**Normativa di Riferimento**”):

- Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (la “**AIFMD**”);
- Regolamento Delegato (UE) N. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (di seguito, il “**Regolamento 231**”), come modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2021/1255 del 21 aprile 2021 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto;
- Testo Unico della Finanza, di cui al D.lgs. 58/98 e successive modificazioni (di seguito, il “**TUF**”);
- Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015 e successive modifiche;
- Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307/18 e successive modificazioni (di seguito, il “**Regolamento Intermediari**”);
- Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF adottato con provvedimento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019 (di seguito, il “**Provvedimento 5 dicembre**”);
- Art. 2391 codice civile e Art. 6, comma 2-novies del TUF.

Pertanto, in conformità alla Normativa di Riferimento, con il presente documento, Next Value definisce la propria politica di gestione dei conflitti di interesse la quale, in applicazione del principio di proporzionalità, è modulata sulle proprie dimensioni e caratteristiche operative e definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per identificare e gestire i conflitti di interesse.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Policy si intende per:

- a) **Cliente/i**: i partecipanti ai FIA istituiti e gestiti dalla SGR;
- b) **Soggetto/i Rilevante/i**: come definiti dall’art. 1, n. 2 del Regolamento (UE) 231/2013, sono i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:

- **ESPONENTI AZIENDALI** (Amministratori e Sindaci effettivi della SGR);
 - **SOCI** della Società che detengono una partecipazione diretta o indiretta che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 5% (cinque per cento) ("**Soci Rilevanti**");
 - **DIRIGENTI** della SGR;
 - **DIPENDENTI** della Società, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società e che partecipino alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi o attività d'investimento da parte della medesima Società;
 - **PERSONE FISICHE O GIURIDICHE** che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Società sulla base di un accordo di delega/esternalizzazione avente ad oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva o attività d'investimento da parte della SGR;
- c) **SGR O SOCIETÀ O NEXT VALUE:** NEXT VALUE SGR S.p.A.;
- d) **PARTECIPANTI:** i sottoscrittori di quote dei FIA istituiti e gestiti dalla SGR;
- e) **OICR:** gli OICR di diritto italiano istituiti e/o gestiti dalla SGR;
- f) **FIA:** i FIA aperti riservati istituiti e/o gestiti dalla SGR;
- g) **LEGAME DI CONTROLLO DIRETTO O INDIRETTO:** secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359, commi 1 e 2, c.c.;
- h) **STRETTI LEGAMI:** ai sensi dell'articolo 1, co. 6-*bis* 3 del TUF deve intendersi la situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: a) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; b) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di un'impresa controllata è considerata impresa controllata dell'impresa controllante che è a capo di tali imprese; c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo;
- i) **Deleghe Operative:** le funzioni che pongano il titolare in condizione di influire sulle concrete scelte di gestione del patrimonio o dei patrimoni e comunque sull'operatività ordinaria della Società, tenuto conto dei livelli decisionali concretamente previsti nelle procedure interne adottate dalla Società;
- j) **Restricted List:** l'elenco di strumenti finanziari per i quali la Società, ai fini della gestione dei conflitti di interesse, decide autonomamente di imporre limitazioni all'attività d'investimento dei patrimoni gestiti;
- k) **Watch List:** l'elenco di strumenti finanziari che la Società, ai fini della gestione dei conflitti di interessi, decide autonomamente di monitorare in relazione all'operatività dei Soggetti Rilevanti;
- l) **Condizioni equivalenti a quelle di mercato o Standard:** condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti diversi dai Soggetti Rilevanti per operazioni di corrispondente

- natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la SGR sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- m) **“Registro”**: documento (anche in formato elettronico) nel quale vengono registrate dalla Funzione Compliance, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che sorgono ovvero possano sorgere nel corso della prestazione dei servizi e delle attività svolte dalla SGR, in conformità con la Policy di tempo in tempo vigente.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy si applica alla Società:

- a. nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio;
- b. in sede di commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di FIA.

L'identificazione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi e delle attività sopra indicate da parte della SGR viene effettuata in capo ai seguenti soggetti: i) la SGR; ii) i Clienti; iii) i FIA; iv) i Soggetti Rilevanti della SGR; v) qualsiasi persona o entità avente uno Stretto Legame con la SGR o un suo Soggetto Rilevante; vi) i responsabili delle funzioni di controllo diversi dai lavoratori dipendenti .

4. PRINCIPI GENERALI

Le vigenti disposizioni normative stabiliscono che nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio devono formulare, applicare e mantenere una “efficace politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità”, che deve:

- a) consentire di individuare, in relazione ai servizi prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti e/o di uno o più FIA o dei relativi Partecipanti;
- b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare tali conflitti.

La Società, nello svolgimento della propria attività, identifica altresì le tipologie di conflitti di interesse che possono sorgere come risultato dell'integrazione dei rischi di sostenibilità¹ nei propri processi, sistemi e controlli interni.

In particolare, le predette misure e procedure devono garantire che i Soggetti Rilevanti impegnati in varie attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenendo anche conto delle dimensioni, dell'attività, dell'organizzazione della SGR, nonché della natura e

¹ Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, per “rischio di sostenibilità” si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

complessità dell'attività svolta e rilevanza del rischio che gli interessi di uno o più Clienti e/o di uno o più FIA siano danneggiati.

Al fine di garantire tale indipendenza, la Società adotta le misure e procedure di cui al successivo par. 4.2.

4.1. Criteri di identificazione dei conflitti di interesse

La Società svolge la propria attività in piena autonomia, perseguendo l'interesse dei soci e la salvaguardia degli interessi dei propri Clienti e dei FIA gestiti.

La Società adotta ogni misura idonea e ragionevole per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere tra:

- a) gli interessi della Società, compresi i suoi Soggetti Rilevanti o qualsiasi soggetto (persona giuridica o fisica) aventi stretti legami con la Società o un suo Soggetto Rilevante, e gli interessi di uno o più FIA gestiti dalla SGR o gli interessi dei relativi Partecipanti;
- b) gli interessi dei FIA, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri FIA gestiti dalla SGR;
- c) gli interessi di uno o più FIA, ovvero dei relativi Partecipanti, e gli interessi di altri FIA gestiti o dei rispettivi Partecipanti;
- d) Gli interessi di due o più Clienti della Società.

A tal fine, è considerato "interesse" ogni vantaggio, diretto o indiretto, di qualsiasi natura, sia materiale che immateriale, professionale, commerciale, finanziario o personale.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, la Società tiene conto dei servizi dalla stessa prestati. La Società presta al momento solo la gestione collettiva del risparmio in relazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio alternativi (FIA) riservati ad investitori professionali.

Nell'individuare le situazioni di conflitto di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e delle attività di cui sopra, o di una combinazione di essi, la cui esistenza può ledere gli interessi di un Cliente o incidere negativamente sulle eventuali preferenze/obiettivi di sostenibilità² del Cliente medesimo, la SGR deve valutare, almeno, se a seguito della prestazione di servizi e/o attività:

A) la stessa SGR, un suo Soggetto Rilevante o un soggetto avente con essi Stretti Legami:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del Cliente ovvero a spese dei FIA o del Cliente;

² Per "preferenze di sostenibilità" si intende "la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari: a) uno strumento finanziario per il quale il cliente o potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088); b) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari); c) uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono determinati dal cliente o potenziale cliente". La SGR tiene conto degli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità anche nel processo di *Product Governance* ai fini della definizione del mercato di riferimento dei FIA che commercializza.

In relazione a tale fattispecie, possono rilevare le seguenti situazioni di potenziale conflitto di interesse:

- *adesione a collocamenti di strumenti finanziari emessi da società finanziate in misura rilevante da un Soggetto Rilevante o da società appartenenti al gruppo di un Soggetto Rilevante, la cui capacità di ripagare il finanziamento dipenda dagli esiti del collocamento;*
- *adesione a collocamenti di strumenti finanziari quando un Soggetto Rilevante o altre società del Gruppo del Soggetto Rilevante partecipino al collocamento a fermo o con assunzione di garanzia;*

b) siano portatori di un interesse distinto da quello del Cliente o da quello dei FIA o dei Partecipanti, nel risultato dell'attività eseguita a favore dei FIA o dei relativi Partecipanti, o di un Cliente medesimo ovvero dell'operazione disposta per conto dei FIA o di un Cliente;

In relazione a tale fattispecie, possono rilevare le seguenti situazioni di potenziale conflitto di interesse:

- *investimento dei Fondi della SGR in strumenti finanziari emessi da un Soggetto Rilevante o da società appartenenti al Gruppo di un Soggetto Rilevante o in depositi bancari presso una banca che è Soggetto Rilevante o appartenente al gruppo di un Soggetto Rilevante;*
- *investimento in strumenti finanziari di un emittente nel quale un Soggetto Rilevante con Deleghe Operative ricopre un incarico importante;*
- *utilizzo di negoziatori o altri intermediari appartenenti al gruppo di un Soggetto Rilevante;*
- *investimento in strumenti finanziari emessi da società per le quali un Soggetto Rilevante presta contestualmente attività di corporate finance, finanziamento, garanzia, etc.;*
- *utilizzo di fornitori riconducibili ad un Soggetto Rilevante o al gruppo di appartenenza di un Soggetto rilevante;*

c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:

- *gli interessi di un FIA o di un Cliente o di un gruppo di Clienti rispetto agli interessi dei FIA a cui il servizio è prestato;*
- *gli interessi di un Partecipante rispetto agli interessi di un altro Partecipante o gruppo di Partecipanti dello stesso FIA;*
- *gli interessi di un altro Cliente o gruppo di Clienti rispetto a quelli del Cliente interessato.*

In relazione a tale fattispecie, possono rilevare le seguenti situazioni di potenziale conflitto di interesse:

- *In fase di rimborso di quote o azioni di un FIA aperto vengono privilegiati gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso*

FIA: le previsioni del regolamento di gestione (es. sospensione dei rimborsi e/o differimento in caso di rimborsi rilevanti) e le procedure interne della SGR assicurano la parità di trattamento dei partecipanti, anche in fase di rimborso.

- d) eseguono le medesime attività del Cliente ovvero eseguono le medesime attività per i FIA o per un altro FIA o un Cliente.

In relazione a tale fattispecie, non si ravvisano situazioni di potenziale conflitto di interesse in quanto:

- *la SGR non presta altri servizi oltre alla gestione collettiva e allo stato gestisce un unico FIA;*
- *il portafoglio di proprietà della SGR, qualora investito negli stessi strumenti finanziari in cui investe il FIA gestito, non sarà gestito secondo tecniche di trading algoritmico né secondo strategie che possono confliggere con le scelte di investimento effettuate per il FIA; in ogni caso il processo di gestione del portafoglio di proprietà nonché le modalità di esecuzione delle operazioni sono distinti da quello del FIA; non è prevista l'aggregazione degli ordini inoltrati per conto della proprietà con quelli inviati per conto dei FIA gestiti..*

- e) ricevano o possano ricevere da soggetti diversi dai FIA o dai relativi Partecipanti un incentivo, in relazione all'attività di gestione collettiva fornita al FIA, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per il servizio di gestione collettiva.

In relazione a tale fattispecie, possono rilevare le seguenti situazioni di potenziale conflitto di interesse:

- *Accordi di soft commission con i negozianti;*
- *Ricezione di incentivi da soggetti diversi dagli OICR/FIA in relazione alla gestione collettiva, sotto forma di denaro, beni o servizi diversi dai compensi normalmente percepiti;*

B) le preferenze/obiettivi di sostenibilità del Cliente siano osservati nella selezione degli investimenti dei FIA.

Allo stato, la SGR non ritiene sussistenti fattispecie rilevanti di potenziali conflitti di interesse derivanti dall'integrazione dei rischi di sostenibilità³ nei propri processi, sistemi e controlli interni. Ciò anche in considerazione della circostanza che la Società gestisce al momento un unico FIA, classificato art. 6 SFDR e non presta altri servizi.

³ Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, sulla rendicontazione di sostenibilità nei servizi finanziari, per "rischio di sostenibilità" si intende "un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento".

Gli organi e le funzioni aziendali, nonché i dipendenti e i collaboratori della SGR, devono prestare la massima attenzione nell'esame delle richiamate situazioni, svolgendo un controllo sostanziale e non solo formale della documentazione e delle informazioni acquisite, in un'ottica di tutela del patrimonio dei FIA e dei Partecipanti. Le situazioni di conflitto di interesse censite e le misure di gestione individuate dalla SGR alla data della presente Policy sono riportate nella mappatura che forma l'Allegato 1 alla presente Policy (di seguito, la "Mappatura dei conflitti di interesse").

4.2. Le misure per la gestione dei conflitti di interesse

Una volta identificate le situazioni di potenziale conflitto di interessi, la SGR deve individuare le misure da adottare per la gestione dei conflitti stessi e dotarsi di una efficace politica di gestione.

La SGR gradua il numero e il tipo di misure da adottare in funzione dell'entità del rischio di danno ai Clienti ovvero ai FIA che un determinato conflitto comporta.

Queste devono essere proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della Società nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestati.

Le procedure e le misure di cui sopra garantiscono che i Soggetti Rilevanti impegnati in varie attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tale attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività della SGR, nonché della significatività del rischio di danno agli interessi del Cliente o dei FIA o alle loro preferenze/obiettivi di sostenibilità.

La Società, al fine di garantire l'indipendenza dei Soggetti Rilevanti, ha adottato le seguenti misure e procedure volte a:

- a. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più FIA o di uno o più Clienti;
– **misure adottate:** *i sistemi informativi sono strutturati in modo tale che i terminali, i database e in generale le informazioni e i dati elaborati/utilizzati dall' Area Investimenti sono tenuti separati dagli altri e non sono accessibili alle altre unità operative, mediante appositi presidi informatici. I sistemi informativi della SGR sono inaccessibili ai Soci Rilevanti e a chiunque sia esterno all'organizzazione aziendale.*
- b. garantire la vigilanza separata dei Soggetti Rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività per conto di FIA Clienti i cui interessi possano entrare in conflitto o che rappresentano in altro modo interessi diversi che possono entrare in conflitto, ivi compresi quelli della SGR;
– **misure adottate:** *il processo delle deleghe interne e le procedure adottate assicurano la distinzione di ruoli e responsabilità, ivi compresi i controlli sui Soggetti Rilevanti;*

- c. eliminare ogni legame diretto tra la remunerazione dei Soggetti Rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la remunerazione di, o i redditi generati da, altri Soggetti Rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività diversa, quando da tali attività possano originare situazioni di conflitto di interesse;
- **misure adottate:** *la retribuzione dei soggetti appartenenti a determinati uffici/unità della SGR non è collegata ai risultati conseguiti dalle restanti unità, se non in misura parziale e indiretta, quando il sistema incentivante di breve termine della SGR è collegato al risultato economico complessivo della Società. La SGR adotta una Politica di Remunerazione e Incentivazione in conformità alle disposizioni applicabili ai gestori di FIA, che disciplina la definizione delle remunerazioni e dei bonus;*
- d. eliminare ogni connessione diretta tra la remunerazione e l'incentivazione dei Soggetti Rilevanti secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei Clienti e dei partecipanti al FIA;
- **misure adottate:** *la SGR adotta una Politica di Remunerazione e Incentivazione in conformità alle disposizioni applicabili ai gestori di FIA, che disciplina la definizione delle remunerazioni e dei bonus e sistemi di remunerazione e incentivazione del personale nel rispetto del dovere di agire nel miglior interesse dei Clienti;*
- e. impedire o limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un Soggetto Rilevante svolge il servizio di gestione collettiva ;
- f. – **misure adottate:** *con riferimento alla selezione degli investimenti e/o delle controparti in presenza di un conflitto di interessi, si rinvia alle misure individuate al successivo par. 5. Inoltre, relativamente al servizio di gestione collettiva è stata definita una strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini che – indicando le condizioni per raggiungere il miglior risultato per il Partecipante/OICR – garantisce anche un'efficace gestione del conflitto di interessi potenzialmente derivante da rapporti con Soci rilevanti. Infine, con riferimento agli incentivi e agli omaggi, sono previsti specifici divieti e regole di ammissibilità nella Policy in materia di incentivi adottata dalla SGR, oltre che nel codice di condotta volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un Soggetto Rilevante al servizio di gestione collettiva e/o alle diverse fasi in cui la prestazione dello stesso si articola, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interesse;*
- **misure adottate:** *la SGR presta solo servizio di gestione collettiva sotto la responsabilità e il coordinamento dell'Amministratore Delegato che ha la responsabilità della Direzione Investimenti. Quale misura di mitigazione del potenziale conflitto insito nella prestazione simultanea/consecutiva di più attività nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, saranno valutate specifiche limitazioni ai poteri e alle deleghe operative interne; Le procedure interne per la selezione degli strumenti finanziari sono strutturate in modo tale da consentire la tracciabilità delle scelte e della ricerca del miglior interesse del Cliente/FIA;*

g. garantire l'osservanza delle preferenze/obiettivi di sostenibilità eventualmente espresse dal Cliente;

– **misure adottate:** *allo stato non rilevante.*

4.3. Insufficienza delle misure adottate per la gestione dei conflitti

Con riferimento alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, l'art. 34 del Regolamento 231 prevede che qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla SGR non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli OICR/FIA o dei rispettivi Partecipanti ovvero ledere le preferenze di sostenibilità espresse dai Clienti, l'alta dirigenza o un altro organo interno competente è informato prontamente affinché possa adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la SGR agisca nel migliore interesse degli OICR/FIA o dei rispettivi Partecipanti. Più in dettaglio, qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi del FIA o degli investitori del FIA, il Consiglio di Amministrazione, per il tramite dell'Amministratore Delegato viene informato prontamente affinché possa adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la Società agisca nel miglior interesse del FIA o degli investitori del FIA. Qualora si ritenga che il conflitto non possa essere completamente gestito, si procede con la misura residuale della *disclosure ex-ante* della fattispecie di conflitto. Next Value SGR rende disponibile periodicamente ai clienti, mediante adeguato supporto duraturo, un'informativa sulle situazioni di conflitto, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.

5. PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

5.1. Selezione degli investimenti

La SGR ha provveduto alla adozione di misure di gestione dei conflitti che tengono conto delle preferenze di sostenibilità eventualmente espresse dal Cliente nonché dei seguenti ulteriori profili:

- operatività in strumenti finanziari o in depositi bancari in conflitto di interesse: il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di adottare una *Restricted List (Allegato 3 alla presente policy)* contenente gli strumenti finanziari per i quali intende vietare l'investimento e/o definire limiti quantitativi di investimento in strumenti finanziari o depositi bancari in potenziale conflitto di interesse con delibere generali adottate in via preventiva, sentito l'Amministratore Indipendente. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di adottare una *Watch List* contenente gli emittenti/controparti per i quali si intende monitorare l'investimento in strumenti finanziari o depositi bancari in potenziale conflitto di interessi.

Nel caso in cui sussista un potenziale conflitto in relazione ad uno strumento finanziario che esula dai limiti stabiliti della *Restricted List*, la situazione di conflitto rilevata deve essere tempestivamente segnalata

dall'Unità organizzativa competente alla Funzione di Compliance, all'Amministratore Indipendente nonché all'Amministratore Delegato, i quali provvederanno ad esaminarla tenendo conto della relativa significatività. La possibilità di effettuare l'operazione in presenza di tale potenziale conflitto verrà quindi sottoposta al Consiglio di Amministrazione e il gestore interessato avrà cura di rappresentare - oltre agli elementi essenziali dell'operazione – anche i seguenti profili:

- a) motivazioni sottese al compimento dell'operazione;
- b) la redditività attesa dell'operazione per il FIA;
- c) il rischio sotteso all'operazione;
- d) ove rilevanti, commissioni previste, rendimenti passati, liquidità dello strumento/prodotto finanziario, *rating* obbligazionario, *outlook* degli analisti, volatilità, stile di gestione e/o specializzazione, flussi di cassa (cedole e dividendi).

Ove il Consiglio di Amministrazione valuti positivamente l'effettuazione dell'operazione e l'Amministratore Indipendente non abbia manifestato parere contrario, l'Amministratore Delegato potrà autorizzarla, previo accertamento che la stessa è conveniente e non dannosa per il FIA.

5.2. Scelta delle controparti contrattuali

La scelta delle controparti in presenza di una situazione di conflitto di interesse è soggetta ad autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole dell'Amministratore Indipendente. In particolare, in tale sede il Consiglio di Amministrazione:

- valuta le motivazioni che hanno portato alle scelte della controparte e la rispondenza delle stesse agli interessi dei FIA e/o dei Clienti;
- verifica che le condizioni economiche applicate siano equivalenti a quelle di mercato o *standard* per i servizi del medesimo tipo; tale verifica viene effettuata prima di sottoporre la decisione inerente all'affidamento del relativo incarico ai competenti organi, attraverso report o analisi svolte da terzi indipendenti preventivamente selezionati tra soggetti di primario standing ovvero in alternativa, mediante l'acquisizione di almeno un'ulteriore proposta contrattuale da parte di primari operatori del settore in questione; tale verifica può non essere effettuata in presenza di tariffe regolamentate e/o prezzi imposti;
- verifica che i contratti contengano la clausola che consenta la revoca o il recesso in qualsiasi momento o comunque a condizioni eque da parte della Società;
- verifica periodicamente l'esistenza e le modalità di utilizzo di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite alla o dalla Società a o da un soggetto terzo, nel rispetto della normativa in materia di incentivi, in relazione alla prestazione del servizio prestato;

- verifica, ove pertinente, il rispetto delle previsioni di cui alle procedure interne adottate dalla SGR (es. procedura per la trasmissione ed esecuzione ordini, incentivi).

5.3. Esercizio del diritto di voto

La Società esercita i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR/FIA. Al momento la SGR gestirà solo un FIA obbligazionario, che non investirà - nemmeno in via residuale - in titoli azionari.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione non ha al momento adottato una strategia per l'esercizio dei diritti di voto ("Strategia") per conto dei FIA gestiti; laddove in futuro la SGR istituisse FIA che investano anche in equity, la stessa adotterà una Strategia in conformità a quanto previsto dall'articolo 112 del Regolamento Intermediari e dall'articolo 37 del Regolamento 231, che tenga in debito conto anche i casi in cui la partecipazione ad un'assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano determinare l'insorgere di situazioni di conflitti di interesse, definendo gli opportuni presidi.

5.4. Altre misure e procedure per la gestione dei conflitti d'interessi

Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, sentito il parere dell'Amministratore Indipendente, stabiliscono le procedure da adottare al fine di controllare e, se del caso, vietare operazioni personali da parte di Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a potenziali conflitti d'interessi. Per i presidi e le misure adottate si rinvia alla procedura "Operazioni personali".

5.5. Criteri di remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione assicura che la struttura remunerativa e di incentivazione sia tale da non essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio e con il dovere di agire nel miglior interesse dei clienti/FIA e sia coerente con le strategie di lungo periodo.

6. I SOGGETTI PREPOSTI ALL'INDIVIDUAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

6.1. Organo con funzioni di supervisione strategica e organo con funzioni di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità della definizione, della identificazione e della predisposizione delle misure organizzative e le procedure per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse. Tutte le situazioni previste nella presente Policy che possono generare un conflitto di interesse vanno riportate al Consiglio di Amministrazione perché adottati le necessarie decisioni.

Il Consiglio di Amministrazione:

- delibera, con il parere favorevole dell'Amministratore Indipendente, l'affidamento di incarichi e la stipula di contratti per i quali siano state rilevate situazioni di potenziale conflitto di interesse. Tutta la documentazione utile a poter esprimere un parere motivato sull'operazione in conflitto di interessi è fornita all'Amministratore Indipendente, di norma in anticipo rispetto alla data del Consiglio di Amministrazione;

- valuta *ex post* il corretto compimento delle operazioni di investimento sulla base dei *report* forniti dai soggetti muniti di deleghe gestionali;
- definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure;
- verifica periodicamente l'adeguatezza delle misure organizzative e delle procedure per la gestione dei conflitti di interesse assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;
- valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata ed adotta misure adeguate a rimediare a eventuali carenze.

Il Consiglio di Amministrazione assicura che la struttura di remunerazione e incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali, sia coerente con le strategie di lungo periodo e incoraggi una condotta professionale responsabile e il trattamento equo dei Clienti/FIA ed eviti conflitti di interesse nelle relazioni con questi ultimi.

L'Amministratore Delegato attua le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse definite dal Consiglio di Amministrazione e ne cura costantemente l'adeguatezza. Esso inoltre assicura che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.

6.1.1. La Funzione Compliance

La Funzione Compliance fornisce consulenza e assistenza per l'identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione. In applicazione dei criteri e principi di cui alla Policy, in relazione alle fattispecie di potenziale conflitto di interessi rilevanti, la Funzione Compliance ha il compito di definire, monitorare ed aggiornare la Mappatura dei conflitti di interesse, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, al fine di tenere conto dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi interni della SGR nonché delle concrete situazioni di conflitto di interessi emerse successivamente alla stesura / aggiornamento della stessa e ivi non contemplate.

È fatto obbligo ai soggetti coinvolti nello svolgimento e nella prestazione dei servizi e attività di investimento, di verificare se l'operazione è inclusa all'interno delle fattispecie di cui alla Mappatura dei conflitti di interesse, ai fini dell'applicazione dei relativi presidi. Laddove l'operazione non rientri nelle fattispecie riportate nella Mappatura dei conflitti di interesse, le suddette risorse della SGR valutano, con il supporto della Funzione Compliance, se le circostanze concrete dell'operazione siano tali da poter dare luogo ad un potenziale conflitto di interessi, con le modalità indicate nei successivi paragrafi.

Alla Funzione Compliance spetta, pertanto, il compito di monitorare l'attività della SGR al fine di individuare le situazioni idonee a dar luogo a conflitti di interesse effettivi o potenziali.

Nello svolgimento della sua attività, la Funzione Compliance è supportata principalmente dai Responsabili delle singole Unità organizzative e può avvalersi, laddove necessario, del supporto di altre funzioni aziendali ovvero di consulenti esterni.

In relazione a quanto sopra, la Funzione Compliance, per lo studio e la valutazione di particolari questioni, può proporre al Consiglio di Amministrazione di avvalersi, a spese della SGR, di consulenti esterni per lo studio e la valutazione obiettiva di particolari questioni.

Allo scopo di assolvere ai compiti ad essa attribuiti, la Funzione Compliance può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere a richieste di informazioni e ad atti di verifica nei confronti di tutti i Soggetti Rilevanti.

Nel caso in cui la Funzione Compliance individui una situazione da cui possa sorgere un conflitto di interesse, informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione per il tramite dell'Amministratore Delegato e del Referente di Compliance..

Essa inoltre: (i) controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure organizzative e delle misure adottate per la corretta gestione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi e propone le misure da adottare per rimediare alle eventuali carenze rilevate; (ii) cura la tenuta del Registro istituito per rilevare le fattispecie per le quali sia sorto o possa sorgere un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi dei FIA gestiti e dei rispettivi Partecipanti.

6.1.2. I Soggetti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti sono obbligati a segnalare tempestivamente, per iscritto, le situazioni di conflitto di cui sono a conoscenza:

- a. alla Funzione Compliance; o
- b. qualora si tratti di risorse operanti nelle singole Unità organizzative e soggette al coordinamento di un Responsabile, al Responsabile di detta Unità organizzativa che, a sua volta, riferisce alla Funzione Compliance.

La Funzione Compliance verifica l'effettiva sussistenza delle ipotesi di conflitto di interesse alla medesima segnalate.

Sarà cura della Funzione Compliance distribuire ai Soggetti Rilevanti diversi dai componenti degli Organi Aziendali e dai soci (di seguito, il "**Personale**") materiale informativo nonché, se del caso, organizzare opportune sessioni di approfondimento sulle problematiche relative ai conflitti di interesse al fine di consentire al Personale stesso di individuare le situazioni di conflitto che potrebbero sorgere nella propria area di competenza.

In particolare, il Personale dovrà essere reso edotto circa i criteri che presiedono all'identificazione dei conflitti di interesse, in modo da poter rilevare, nell'ambito della propria area di competenza, una nuova situazione di conflitto che dovesse presentarsi.

In linea generale devono essere segnalate alla Funzione Compliance tutte le possibili situazioni in cui vi sia:

- a. un interesse della SGR, di un Soggetto Rilevante o di un soggetto avente uno Stretto Legame con la SGR o il Soggetto Rilevante in contrasto con l'interesse di uno o più FIA o di un Cliente;
- b. un interesse della SGR o di un Soggetto Rilevante derivante da rapporti di affari propri e, in ogni caso, in contrasto con l'interesse di uno o più FIA o di un Cliente;
- c. un interesse di un FIA o di un Cliente in contrasto con quello di altri FIA o di altri Clienti.

6.1.3. La Funzione di Internal Audit e la Funzione di Risk Management

È compito della Funzione Internal Audit verificare periodicamente che la SGR gestisca correttamente le operazioni in conflitto di interessi mediante le verifiche di terzo livello sulle attività svolte, anche dalla Funzione Compliance, inclusa la corretta tenuta del Registro dei conflitti. Inoltre, verifica l'adeguatezza e l'efficacia complessiva dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo della SGR in materia di gestione dei conflitti d'interessi. Infine, formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati e ne verifica l'osservanza.

La Funzione Risk Management, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni venga a conoscenza di situazioni che danno luogo o possano dar luogo ad un conflitto di interesse, ne dà comunicazione alla Funzione Compliance.

6.1.4. Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sul rispetto delle norme disciplinanti i conflitti di interesse e comunica tempestivamente eventuali irregolarità e violazioni al Consiglio di Amministrazione affinché questo adotti le misure ritenute necessarie. Nello svolgimento dei propri compiti il Collegio Sindacale può avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda.

6.1.5. Amministratore Indipendente

L'Amministratore indipendente presenta, ove e quando ritenuto opportuno, proposte al Consiglio di Amministrazione per l'identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione; inoltre, esprime un parere sulle singole operazioni in conflitto di interessi sottoposte alla decisione del Consiglio di Amministrazione, sull'adeguatezza delle misure e delle procedure per la gestione dei conflitti d'interessi definite dal Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Indipendente deve esprimere il proprio parere motivato per iscritto, di norma prima o durante (i.e. anche a verbale) la pertinente riunione del Consiglio di Amministrazione. Il parere dell'Amministratore Indipendente non ha carattere "vincolante", ma obbliga il Consiglio di Amministrazione a motivare le ragioni della decisione contraria eventualmente presa.

7. IL REGISTRO

7.1. Registro e monitoraggio

L'art. 35 del Regolamento 231 dispone che le SGR istituiscano e aggiornino periodicamente un registro nel quale vengono riportati i tipi di attività svolti da esse o per loro conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di

un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che comporta il rischio significativo di danno agli interessi di uno o più FIA gestiti o dei relativi Partecipanti.

La SGR, pertanto, ha istituito un registro informatico nel quale vengono riportate, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che sorgono, ovvero possano sorgere, nel corso della prestazione dei servizi e delle attività dalla stessa prestate. Il Registro costituisce l'archivio storico di tutti i conflitti di interesse individuati.

La Funzione Compliance è responsabile della tenuta e aggiornamento del Registro.

I dati contenuti nel Registro sono a disposizione per eventuali richieste pervenute dall'Autorità di Vigilanza e presentati al Consiglio di Amministrazione con cadenza periodica, almeno annuale.

7.2. Le situazioni che devono essere annotate sul Registro

La Funzione Compliance dovrà registrare:

- a. le situazioni in cui è sorto o potrebbe sorgere un conflitto di interesse individuato dalla Funzione Compliance stessa o dalle altre Funzioni di Controllo Interno ovvero dai Responsabili delle singole Unità organizzative e mai verificatesi in precedenza. Tali situazioni sono, pertanto, le situazioni "nuove", non ancora inserite nella Policy. In ragione di tali "nuove" situazioni di conflitto di interesse dovranno essere individuate apposite misure di gestione, e dovrà essere all'uopo aggiornata la presente Policy;
- b. le situazioni di conflitto di interesse già individuate e inserite nella presente Policy in relazione alle quali: 1) non sono state rispettate le misure per la loro gestione (quali individuate nella presente Policy), oppure 2) per le quali le misure individuate per la loro gestione si sono rivelate non adeguate. In tale ultimo caso, verranno anche indicate le misure aggiuntive adottate al fine di assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR/FIA e dei Clienti;
- c. le situazioni di conflitto già individuate e inserite nella presente Policy, ma in relazione alle quali si è reso necessario adottare per la loro gestione misure diverse da (o ulteriori a) quelle individuate nella presente Policy;
- d. le situazioni in cui è sorto o potrebbe sorgere un conflitto di interesse descritte nella presente Policy e gestite attraverso le misure individuate nella stessa.

7.3. Le informazioni da registrare

Nel Registro, sono registrati in modo dettagliato e progressivo i singoli conflitti di interesse secondo l'ordine con il quale essi vengono rilevati. In particolare sono indicati:

- a. numero progressivo della situazione di conflitto di interesse;
- b. data in cui è stata rilevata/comunicata la situazione di conflitto di interesse: in tale campo la Funzione Compliance dovrà indicare la data in cui i soggetti indicati nella Sezione 6 hanno comunicato alla Funzione stessa la situazione di conflitto di interesse oppure quella in cui la Funzione Compliance stessa lo ha autonomamente rilevato;

- c. data in cui la Funzione Compliance ha registrato il conflitto di interesse;
- d. soggetto che ha rilevato la situazione di conflitto di interesse: in tale campo dovrà essere indicato il nome e la qualifica del soggetto/soggetti che hanno rilevato la situazione di conflitto di interesse;
- e. descrizione della situazione di conflitto di interesse ed estensione della stessa: in tale campo dovrà essere descritta la situazione in cui è sorto o potrebbe sorgere il conflitto di interesse e i servizi/attività della SGR impattati;
- f. misure individuate/adottate per la gestione: in tale campo si dovranno indicare le misure che si intendono proporre al Consiglio di Amministrazione per la gestione del conflitto di interesse. Nel caso in cui si tratti di un conflitto già individuato e descritto nella presente Policy e per il quale sono state adottate le misure ivi individuate si dovrà dare atto di tale circostanza;
- g. determinazioni assunte: in tale campo dovranno essere indicate le eventuali determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- h. misure aggiuntive adottate per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR/FIA e dei partecipanti agli stessi oltre che dei clienti (nel caso in cui le misure precedentemente adottate si siano dimostrate inadeguate) e l'eventuale *disclosure* ex-ante della fattispecie di conflitto;
- i. eventuale periodo di sussistenza del conflitto e data di chiusura dello stesso.

7.4. La Gestione del Registro

Al fine di aggiornare il Registro, la funzione Compliance riceve dai Soggetti Rilevanti, dalle altre Funzioni di Controllo Interno e dai Responsabili delle singole Unità Organizzative le comunicazioni concernenti le nuove situazioni di conflitto di interesse effettive o potenziali.

Qualora dall'analisi svolta risulti che la situazione rilevata sia anche solo potenzialmente idonea a ledere gli interessi tutelati dalla Normativa di Riferimento, la Funzione Compliance registra la situazione.

Qualora, invece, la Funzione Compliance ritenga che la situazione segnalata non debba essere registrata per mancanza dei presupposti di cui alla Normativa di Riferimento, ne dà comunicazione per iscritto all'Internal Audit indicando le motivazioni a sostegno della propria decisione.

L'Internal Audit effettua un controllo periodico sui conflitti di interesse censiti, al fine di valutarne l'effettiva gestione.

La Funzione Compliance, ogniqualvolta registri una nuova situazione di conflitto, provvede a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione unitamente alle misure di mitigazione individuate per la gestione del conflitto.

La Funzione Compliance provvede, inoltre, a riferire, nell'ambito della relazione annuale destinata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le situazioni annotate nel Registro.

7.5. Informativa agli investitori

La SGR fornisce ai Partecipanti dei FIA, mediante supporto durevole, un'informativa eventualmente in forma sintetica della politica della SGR sui conflitti di interesse adottata, e su richiesta dei Partecipanti dei FIA,

maggiori dettagli circa tale politica. Inoltre, la SGR rende disponibile periodicamente ai Partecipanti dei FIA, mediante supporto durevole, un'informativa sulle situazioni di conflitto c.d. "non gestibili". Tale informativa dovrà illustrare la decisione assunta dagli organi e dalle funzioni competenti e la relativa motivazione (Cfr. paragrafo 4.3).

8. VALUTAZIONE E RIESAME DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Qualora venga rilevata una nuova situazione in cui è sorto o potrebbe sorgere un nuovo conflitto di interesse tale da ledere in modo significativo gli interessi di uno o più FIA o di uno o più Clienti o le preferenze di sostenibilità eventualmente espresse dagli stessi, la Funzione *Compliance* provvede a:

- a. individuare le misure e le procedure per la gestione dei conflitti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- b. aggiornare la presente Politica di Gestione dei conflitti di interesse sulla base delle misure e delle procedure di cui alla lett. a. affinché le modifiche apportate siano successivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- c. aggiornare le informazioni da fornire ai Partecipanti dei FIA sulla politica adottata dalla SGR per la gestione dei conflitti di interesse.

Il Consiglio di Amministrazione riesamina le misure e le procedure adottate con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di assicurare in modo duraturo l'efficace gestione dei conflitti di interesse, ivi incluse quelle connesse all'integrazione dei rischi di sostenibilità all'interno dei processi operativi e decisionali della SGR.

Allegato 1: Mappatura dei conflitti di interesse

[v. allegato 1]

Allegato 2 – Elenco Soggetti Rilevanti

Il presente documento riporta il nominativo dei Soggetti Rilevanti distinti per categoria:

- **ESPONENTI AZIENDALI** (Amministratori e Sindaci Effettivi della SGR):
 - Presidente – Amministratore Indipendente (Alessandro Monteverde)
 - Amministratore Delegato (Sergio Colnaghi)
 - Amministratore (Marco Schwarzenberg)
 - Amministratore (Giacomo Turco)
 - Amministratore (Raffaella Scatolini)
 - Presidente del Collegio Sindacale (Pier Vincenzo Pellegrino)
 - Sindaco Effettivo (Marco Marzorati)
 - Sindaco Effettivo (Silvia Mina)

- **SOCI RILEVANTI:**
 - Novalfa Capital SRL (40%)
 - Banca Galileo S.p.A. (22,5%)
 - Banca Patrimoni Sella &Co. S.p.A. (15%)
 - Gestioni S.p.A. (15%)
 - Sella SGR S.p.A. (7,5%)

- **DIRIGENTI DELLA SGR:**
 - n.a.

- **CONSULENTI FINANZIARI abilitati all’offerta fuori sede:** nessuno

- **DIPENDENTI della Società**

- **PERSONE FISICHE O GIURIDICHE** che partecipino al servizio di gestione attraverso accordo di delega/esternalizzazione:
 - Eventuali (al momento non previsti)

Allegato 3 – Restricted List

Il presente documento riporta i titoli rientranti nella *Restricted List* richiamata nella “policy per la gestione dei conflitti d’interesse” con i relativi limiti quantitativi agli investimenti in strumenti finanziari e depositi bancari:

Natura conflitto di interesse	Azioni sul capitale Società EMITTENTE	Obbligazioni sul totale delle emissioni della Società EMITTENTE	Depositi Bancari
Soggetto Rilevante	Max ...% (peso max sul NAV del FIA ...%)	Max ...% (peso max sul NAV del FIA ...%)	Max ...% (peso max sul NAV del FIA ...%)
Società appartenente al gruppo del Soggetto Rilevante	Max ...% (peso max sul NAV del FIA ...%)	Max ...% (peso max sul NAV del FIA ...%)	Max ...% (peso max sul NAV del FIA ...%)